

Unione di Riasicurazione, a decorrere dalla semestralità scaduta il 1° Luglio 1950, il 90% delle rate di premio afferenti alle quote ad esca cedute; il residuo 10% dovendo essere considerato come addizionale;

IV - decorrenza del trattato: 1 Luglio 1950;

V - scadenza del trattato: 31 dicembre 1952,

salvo eventuale rinnovo, con le modificazioni che si rendessero necessarie, per il decennio 1953-1962;

VI - sulle quote di rischio ad esca cedute, l'Unione Italiana di Riasicurazione dovrà continuare a prestare la garanzia fino allo scioglimento della cauzione;

VII - l'Unione riconosce all'Istituto la facoltà di ridurre i tassi di premio nella misura di cui alle lettere a) e b) quando si siano verificate le condizioni ivi previste.

È possibile che per ragioni di semplificazione amministrativa la Commissione di cui al n. II venga portata al 30%; in tal caso, però, l'Istituto dovrebbe cedere all'Unione il 100% delle rate di premio afferenti alle quote ad esca cedute, invece del 90% previsto al n. III.